

resse calcolato nelle annualità di rimborso superi la misura legale.

Il preavviso di sei mesi, di cui nel citato art. 1832 sarà dato con manifesto inserito nella *Gazzetta ufficiale* e nel foglio degli annunci giudiziari della Provincia, ed affisso nell'albo del Comune.

Art. 2. — La Cassa depositi e prestiti e la Sezione di credito comunale e provinciale potranno accettare, in garanzia dei prestiti rispettivamente concessi, anche delegazioni sul Tesoro dello Stato, per riscuotere interessi, annualità, contributi, concorsi o canoni da esso dovuti agli enti locali mutuatari, purché il debito dello Stato sia liquido, purché non vi siano crediti dello Stato verso gli enti per rimborsi, contributi o altro, e in fine purché non vi sia altrimenti vincolato l'uso che dovrà farsi dagli enti suddetti delle somme dallo Stato dovute.

Può esser data garanzia anche mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato, o con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 3. — Il Governo, per mezzo di apposita Commissione, di cui negli articoli seguenti, potrà regolare coi creditori delle Province e dei Comuni insolventi che abbiano ecceduto o debbano eccedere il limite legale della sovrimposta per la sistemazione dei loro debiti, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi.

La proposta di transazione consentita da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalità del passivo di ogni singolo ente, sarà obbligatoria per gli altri creditori. Se nella prima adunanza mancasse tale numero, in una nuova riunione convocata entro un mese, basterà a rendere la transazione obbligatoria per tutti, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati nella seconda adunanza.

La convocazione delle adunanze dei creditori sarà fatta dalla Commissione con avviso da inserirsi non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per la riunione, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

La transazione non rimane definitivamente stabilita se non quando sia approvata dai ministri dell'Interno e del Tesoro.

Art. 4. — La Cassa dei depositi e prestiti, nei limiti delle proprie disponibilità, potrà fare nei modi del suo istituto, prestiti con ammortamento estensibile a 50 anni, a Comuni, Province e loro consorzi, a Consorzi di bonifica e d'irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di 3<sup>a</sup> categoria, per solo riscatto di debiti esistenti al 31 Dicembre 1896.

Sono esclusi dal riscatto i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, salvo quei ca. i in cui si tratti di Comuni insolventi, obbligati a transigere cogli altri creditori, che siano in eccedenza al limite legale della sovrimposta e che non abbiano da delegare per ammortamento del prestito crediti verso lo Stato e rendita consolidata ai termini dell'art. 2.

Art. 5. — È istituita presso il ministero dell'interno una commissione composta:

- di due consiglieri di Stato, il più anziano dei quali funzionerà da presidente;
- di un consigliere della Corte dei conti;
- di un funzionario superiore della Cassa depositi e prestiti;
- di due funzionari superiori del ministero dell'interno;
- di un funzionario superiore del ministero delle finanze;
- di un funzionario del ministero dell'interno segretario, con voto consultivo.

I componenti della Commissione saranno nominati per Decreto Reale su proposta del ministro dell'interno, udito il Consiglio dei ministri. Le loro funzioni sono gratuite.

Non potranno far parte della commissione i membri del Parlamento.

Art. 6. — Detta Commissione eserciterà le funzioni determinate negli articoli seguenti:

a) riguardo alle Province o Comuni menzionati nell'art. 3 della presente legge;

b) riguardo alle Province o Comuni che avendo ottenuto prestiti dalla Cassa depositi e prestiti, o dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, siano gravati di interessi per debiti e mutui per una somma superiore al quinto della loro entrata ordinaria quale risulterà dopo la sistemazione amministrativa e finanziaria di cui all'art. 7, numeri 1 e 2.

Per le Province e i Comuni di cui nella legge 24 dicembre 1896, la Commissione stessa eserciterà le proprie funzioni a mano a mano che verranno a cessare quelle della Commissione istituita con l'art. 2 della legge medesima.

Art. 7. — Le domande di prestiti, trasformazioni ed unificazioni di quegli enti, che, a norma dell'articolo precedente, si trovino in condizioni tali da dover essere sottoposti alla tutela della Commissione di cui sopra, non potranno essere deferite alla Cassa depositi e prestiti o alla Sezione autonoma se non con il preventivo parere favorevole della Commissione stessa, la quale potrà darlo soltanto dopo aver adempiuto alle seguenti condizioni:

1° La Commissione dovrà compiere una revisione straordinaria, e, occorrendo, una modificazione del bilancio di ciascun ente, in modo da assicurare, col prestito chiesto, il completo e definitivo assetto finanziario e amministrativo dell'ente stesso, e da assicurare inoltre che il provento del prestito sarà esclusivamente adoperato agli scopi enumerati nell'articolo 3 della legge 24 aprile 1898, accrescendo, ove occorra, oltre i limiti legali la sovrimposta e quelle fra le tasse i cui massimi e minimi non siano specificati per legge; riducendo le spese tutte comprese le obbligatorie, in modo da proporzionarle alle sue forze contributive; e vincolando alle delegazioni anche la totalità della sovrimposta, ove le condizioni del bilancio riformato lo consentano.

Il bilancio stabilito a norma della presente disposizione servirà di base alle trattative di cui all'articolo 3, senza pregiudizio però delle eventuali responsabilità personali.

2° La Commissione dovrà, ai fini sovraccennati e nell'intento di assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rivedere i regolamenti (limitatamente a quanto concerne gli enti sottoposti alla tutela della Commissione stessa) provinciali, comunali e consorziali, relativi ai tributi stessi, i ruoli delle tasse comunali, le tariffe dei dazi addizionali e comunali, e le linee daziarie nei Comuni chiusi, operandone, ove occorra, o promovendone la modificazione, a seconda che siano provvedimenti di competenza delle autorità locali, o di autorità superiori;

3° La Commissione dovrà determinare, agli effetti della precedenza, a quale fra le categorie provviste dall'art. 3 della legge 24 aprile 1898 debba iscriversi il prestito chiesto.

Le modificazioni portate in forza del presente articolo ai bilanci, alle tariffe daziarie e ai regolamenti sulle tasse comunali, dovranno preventivamente essere comunicate alle rappresentanze degli enti rispettivi, le quali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, potranno fare le loro osservazioni o contro proposta.

La Commissione deciderà con ordinanze motivate.

Art. 8. — La Commissione stessa sorveglierà l'esatta erogazione, agli scopi destinati, dei prestiti concessi, e per un periodo di otto anni dal versamento integrale del prestito all'ente debitore, la conservazione del bilancio consolidato.

Per il medesimo periodo, le variazioni al bilancio che si credessero necessarie dopo il consolidamento di esso dovranno essere approvate dalla Commissione.

Art. 9. — Le maggiori spese dipendenti dall'applicazione